

Infostudio lavoro

N. 4 del 21.01.2022

Busta paga: cosa cambia da gennaio 2022

Gentile Cliente,

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha apportato notevoli modifiche che interessano la gestione della busta paga e il reddito da lavoro dipendente. A partire dall'elaborazione della busta paga di gennaio 2022 cambierà la gestione delle detrazioni per lavoro dipendente, è stata prevista una riduzione contributiva in favore dei lavoratori, sono state riformate le aliquote Irpef e il trattamento integrativo per beneficiare del bonus 100 euro. Da marzo 2022 a queste già importanti novità si andrà ad aggiungere l'Assegno Unico Universale e la modifica delle detrazioni per figli.

Con questa nota intendiamo fornire risposta alle domande più frequenti sull'argomento, allo scopo di utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione delle imprese. Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

La gestione della busta paga nel 2022	2
<i>Interventi sulla gestione della busta paga</i>	<i>2</i>
<i>Riduzione contributiva dello 0,80 dei contributi previdenziali INPS</i>	<i>2</i>
<i>Riduzione del cuneo fiscale - nuove aliquote IRPEF</i>	<i>3</i>
<i>Detrazioni in busta paga</i>	<i>3</i>
<i>Trattamento integrativo</i>	<i>4</i>
<i>Assegno Unico Universale</i>	<i>5</i>
<i>Infostudio formato mail</i>	<i>7</i>
<i>Allegato: informativa e dichiarazione per il godimento del nuovo trattamento integrativo</i>	<i>8</i>

La gestione della busta paga nel 2022

Interventi sulla gestione della busta paga

Le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022 e che interessano la gestione della busta paga e il reddito da lavoro riguardano:

Riduzione contributiva dello 0,80 dei contributi previdenziali INPS	→	la novità è valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Riduzione del cuneo fiscale	→	nuove aliquote IRPEF: la Manovra (articolo 1 comma 2) introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, nuovi scaglioni (ridotti a quattro dai precedenti cinque) per calcolare l'IRPEF lorda.
Detrazioni in busta paga	→	nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente Irpef (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986).
Trattamento integrativo	→	le novità 2022 non risparmiano le misure introdotte con lo scopo di ridurre il cuneo fiscale, ad opera del decreto legge 5 febbraio 2020 numero 3, convertito in Legge 2 aprile 2020 numero 21. In particolare, il trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) ed all'ulteriore detrazione.
Assegno Unico Universale	→	il nuovo strumento si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Riduzione contributiva dello 0,80 dei contributi previdenziali INPS

Una prima novità che interessa la gestione della busta paga riguarda la riduzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente. Per tutti coloro che hanno una retribuzione mensile imponibile che non superiore ai 2.692 euro mensili, scatta nel corso del 2022, la riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente dello 0,8%. La novità è valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Le nuove aliquote per il 2022 saranno:

Tipologia di lavoratore	Fino al 31/12/2021	Dal 01/01/2022 al 31/12/2022
Generalità dei lavoratori	9,19%	8,39%
Dipendenti di aziende soggette a CIGS	9,49%	8,69%
Apprendisti	5,84%	5,04%

Riduzione del cuneo fiscale - nuove aliquote IRPEF

La Manovra (articolo 1 comma 2) introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, nuove aliquote (ridotte a quattro rispetto alle precedenti cinque) e nuovi scaglioni di reddito, utili a calcolare l'imposta da pagare sui redditi, con una riduzione del carico fiscale da versare:

I nuovi parametri validi a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono:

Scaglioni di reddito annui 2022	aliquota	Scaglioni di reddito mensili 2022
Fino a 15.000 €	23%	Fino a 1.250 €
Oltre 15.000 € e fino a 28.000 €	25%	Oltre 1.250 € e fino a 2.333,33 €
Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	35%	Oltre 2.333,33 € e fino a 4.166,66 €
Oltre 50.000 €	43%	Oltre 4.166,66 €

Detrazioni in busta paga

Le detrazioni sono degli sconti che vengono applicati in busta paga in presenza di determinati requisiti, che hanno lo scopo di ridurre il carico fiscale dei lavoratori dipendenti. Le modifiche interessano:

- ➔ le detrazioni per lavoro dipendente che, a partire da gennaio 2022 e per redditi superiori a 15mila euro, saranno più corpose rispetto al passato in quanto assorbiranno anche il mancato godimento del bonus 100 euro;
- ➔ le detrazioni per figli fino a 21 anni che, a partire da marzo 2022, saranno inglobate nell'Assegno Unico Universale e non verranno più gestite in busta paga.

Continueranno ad essere invece riconosciute in busta paga (sino ad eventuale rinuncia o richiesta di modifica manifestata dall'interessato) le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico diversi dai figli e le detrazioni per figli con età superiore a 21 anni se fiscalmente a carico.

Trattamento integrativo

Il decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in legge n. 21 del 2 aprile 2020 aveva modificato all'articolo 1 l'impianto del bonus 80 euro, più conosciuto come "Bonus Renzi", prevedendo, a decorrere dal 1° luglio 2020 una somma pari a 100 euro netti mensili per coloro che possedevano un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000,00 e introducendo una ulteriore detrazione per redditi compresi tra 28.000,00 e 40.000,00 euro.



L'articolo 1 comma 3 della legge di Bilancio 2022 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento del trattamento integrativo in misura pari a 1.200 euro netti annui a beneficio di coloro che totalizzano un reddito complessivo non eccedente i 15 mila euro (rispetto al precedente tetto di 28 mila euro valevole sino al 31 dicembre 2021).

Potranno ancora beneficiare del bonus i lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro, a condizione che l'imposta IRPEF lorda sia di ammontare inferiore alla somma delle detrazioni per:

familiari a carico;

redditi da lavoro dipendente ed assimilati;

interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);

interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento ai soli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);

interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con esclusivo riferimento agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);

rate riguardanti le detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.



OSSERVA - In caso di spettanza del trattamento integrativo, questo sarà riconosciuto per un ammontare (comunque non superiore ad euro 1.200,00) pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra indicate e l'imposta lorda.

Questa difficile determinazione dell'ammontare delle detrazioni implica che in caso di superamento della soglia di reddito di 15 mila euro il riconoscimento dei 1.200 euro potrà essere riconosciuto o a conguaglio, o in sede di presentazione del modello 730 o in presenza di adeguata dichiarazione da parte del lavoratore.

Assegno Unico Universale

Il nuovo strumento si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'assegno viene definito:

"universale"	→	in quanto sarà attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia;
"unico"	→	in quanto andrà a sostituire o rimodulare in modo strutturale le seguenti prestazioni assistenziali: <ul style="list-style-type: none"> ↘ detrazioni dall'imposta per figli a carico ↘ detrazioni per le famiglie numerose ↘ assegno per il nucleo familiare ↘ assegno temporaneo unico 2021

L'importo dell'assegno non concorrerà alla formazione del reddito e non rileverà ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali per i fruitori del reddito e della pensione di cittadinanza. Sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai diciotto anni di età del figlio, con possibilità di prolungarlo sino al ventunesimo anno di età, a condizione che i figli:

- ↘ stiano frequentando un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
- ↘ stiano svolgendo un tirocinio;
- ↘ abbiano un lavoro che produca un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- ↘ risultino iscritti come disoccupati in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- ↘ stiano svolgendo il servizio civile universale.

Presentazione della domanda

E' possibile presentare domanda all'INPS già dal 1° gennaio 2022, tuttavia, l'erogazione dell'Assegno Unico Universale avverrà a partire da marzo 2022 e la domanda avrà validità fino a febbraio 2023. Anche a regime, l'Assegno verrà erogato per un periodo di 12 mesi, da marzo di ciascun anno e fino a febbraio dell'anno successivo.

L'Assegno va richiesto all'Inps in modalità telematica o presso gli istituti di patronato. Sarà necessario possedere il proprio Spid e presentare il modello ISEE. In caso di mancanza di ISEE o di ISEE superiore a 40.000 euro, verrà corrisposta al beneficiario una quota minima mensile. L'erogazione avverrà mediante accredito su conto corrente o mediante bonifico domiciliato.

Arretrati

- Entro giugno 2022 sarà possibile presentare la domanda senza perdere gli arretrati, che decoreranno da marzo 2022 (entrata in vigore).
- A partire da luglio 2022, l'assegno potrà essere erogato solo per il mese corrente di presentazione, con conseguente perdita degli arretrati.

L'importo dell'Assegno Unico Universale sarà variabile e determinato sulla base dei risultati dell'ISEE del nucleo familiare richiedente e dell'età dei figli a carico. Inoltre, sono previste delle maggiorazioni per alcuni casi specifici.

<p>Per ciascun figlio minorenni</p>	➔	<p>importo da 175 euro a 50 euro al mese. Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane di 50 euro.</p>
<p>Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni</p>	➔	<p>importo da 85 euro a 25 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane di 25 euro.</p>
<p>Per ciascun figlio successivo al secondo</p>	➔	<p>maggiorazione da 85 euro a 15 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane di 15 euro.</p>



INFORMA - Sono anche previste specifiche maggiorazioni, tra le quali quelle per nuclei familiari con figli minori disabili che variano in relazione al grado di disabilità, per nuclei familiari numerosi, per madri fino a 21 anni di età, per figli disabili maggiorenni.

Stranieri con almeno due anni di residenza

L'Assegno Unico potrà essere erogato anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, permesso di lavoro o di ricerca superiore a sei mesi, a condizione che gli stessi abbiano la residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero, la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Infostudio formato mail

Gentile Cliente,

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha apportato notevoli modifiche che interessano la gestione della busta paga e il reddito da lavoro dipendente. A partire dall'elaborazione della busta paga di gennaio 2022 gli interventi riguarderanno:

- **Riduzione contributiva dello 0,80 dei contributi previdenziali INPS:** la novità è valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
- **Riduzione del cuneo fiscale** - nuove aliquote IRPEF: la Manovra (articolo 1 comma 2) introduce, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, nuovi scaglioni (ridotti a quattro dai precedenti cinque) per calcolare l'IRPEF lorda.
- **Detrazioni in busta paga:** nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente Irpef (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986).
- **Trattamento integrativo:** le novità 2022 non risparmiano le misure introdotte con lo scopo di ridurre il cuneo fiscale, ad opera del decreto legge 5 febbraio 2020 numero 3, convertito in Legge 2 aprile 2020 numero 21. In particolare, il trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui (100 euro medi mensili) ed all'ulteriore detrazione.
- **Assegno Unico Universale:** il nuovo strumento si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari con figli a carico e sarà determinato per scaglioni, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Allegato: informativa e dichiarazione per il godimento del nuovo trattamento integrativo**INFORMATIVA AL LAVORATORE****TRATTAMENTO INTEGRATIVO ART. 1, D.L. N. 3/2020 – MODIFICATO DALLA
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 ART.1, COMMA 3****ENTRO 15000 EURO**

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta annuale:

1. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2. possiedono un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
3. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente),

spetta un trattamento integrativo mensile il cui valore massimo su base annua è pari ad euro 1.200;

TRA 15000 EURO E 28000 EURO

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta annuale:

1. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2. possiedono un reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro;

spetta un trattamento integrativo mensile il cui valore massimo su base annua è pari ad euro 1.200 a condizione che l'imposta IRPEF lorda sia di ammontare inferiore alla somma delle detrazioni per:

- familiari a carico;
- redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento ai soli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con esclusivo riferimento agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- rate riguardanti le detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In caso di spettanza del trattamento integrativo, questo spetta per un ammontare (comunque non superiore ad euro 1.200,00) pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra indicate e l'imposta lorda.

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce la predetta integrazione o detrazione in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso per redditi non superiori a 15.000 euro.

Per redditi superiori a 15.000 euro ed entro i 28.000 euro – vista l'impossibilità per il datore di lavoro di conoscere l'effettiva spettanza del beneficio – questo sarà oggetto di recupero, in caso di spettanza, in sede di dichiarazione 730.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto all'integrazione nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l'azienda.

Si tratta nello specifico di:

1. presunzione di produrre, nel periodo d'imposta, un reddito complessivo superiore a 15.000 per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi);

Attenzione: la presenza di un reddito complessivo superiore a 15.000 euro fa venir meno il diritto all'integrazione e implica l'obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.

2. percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l'azienda;

Attenzione: in presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad un solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.

3. aver già beneficiato, nel corso dell'anno, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, dell'integrazione.

Attenzione: in questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un'integrazione di ammontare inferiore a quello determinato dall'azienda.

La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, Le venga eventualmente riconosciuto un'integrazione che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). La invitiamo pertanto, qualora ritenga necessario comunicare, ai fini in oggetto, le informazioni di cui sopra, a consegnarci al più presto il modulo allegato alla presente informativa debitamente compilato.

Attenzione: ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza l'azienda provvederà a riconoscere l'integrazione laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso per redditi entro i 15.000 euro.

Cordiali saluti

**COMUNICAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO
ART. 1, D.L. N. 3/2020 – MODIFICATO DALLA LEGGE 30 dicembre 2021, n.
234 ART.1, COMMA 3**

Azienda:

Dipendente:

_____ CF: _____, dipendente
dell'azienda _____, codice fiscale _____ in relazione alle
disposizioni contenute nell'art. 1 del D.L. n. 3/2020

[] **Richiedo la non applicazione** del trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020;

[] **Comunico che percepirò presuntivamente nell'anno 2022 ulteriori redditi**, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto con l'azienda, pari ad euro _____ di cui chiedo venga tenuto conto ai fini del riconoscimento delle disposizioni contenute nell'art. 1 del D.L. n. 3/2020 del D.L. n. 3/2020;

[] **Comunico che mi è stato riconosciuto il trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020 nel corso di precedenti rapporti di lavoro** intercorsi nell'anno 2022 per un importo pari ad euro _____ riferito ad un periodo di lavoro pari a _____ giorni e ad un reddito pari ad euro _____.

[] **Richiedo l'applicazione** del Trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020 del D.L. n. 3/2020 **solo in sede di conguaglio.**

[] **Richiedo – sotto la mia responsabilità - l'applicazione mensile** del Trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020 del D.L. n. 3/2020 **per redditi superiori a 15.000 ed entro i 28.000;**

[] **Richiedo – sotto la mia responsabilità - l'applicazione** del Trattamento integrativo di cui all'art. 1 del D.L. n. 3/2020 del D.L. n. 3/2020 **per redditi superiori a 15.000 ed entro i 28.000 solo in sede di conguaglio.**

Ai fini della richiesta del Trattamento integrativo per lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta annuale:

3. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
4. possiedono un reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro;

lo stesso dichiara che l'imposta IRPEF lorda sia di ammontare inferiore alla somma delle detrazioni per:

- familiari a carico;
- redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento ai soli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con esclusivo riferimento agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);

- rate riguardanti le detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Cordiali saluti

_____, li ____/____/____

Firma
